

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA BARTOLINI

Seduta del 23/03/2026

FATTO

Il ricorrente, esaurita la fase del reclamo, si rivolge all'Arbitro riferendo di aver utilizzato una carta prepagata intestata a un terzo con un consenso limitato a una sola transazione; lamenta che l'intermediario convenuto abbia successivamente vincolato la carta per gli addebiti delle rate future senza il consenso continuativo del titolare. Sostiene che la possibilità di agganciare e mantenere la carta di un terzo per addebiti futuri in relazione a debiti di un cliente senza idonea verifica di titolarità o delega formale, crei un "garante occulto" e ponga rischi di non conformità ai presidi antiriciclaggio. Chiede quindi: la rimozione dal proprio profilo dei mezzi di pagamento intestati a terzi, il rimborso delle somme addebitate illegittimamente e la riformulazione delle condizioni contrattuali per una maggiore trasparenza nei rapporti con i clienti.

Si costituisce l'intermediario, istituto di pagamento specializzato nei servizi di *buy now pay later*, eccependo che il ricorrente abbia volontariamente registrato fra i mezzi di pagamento associati al suo profilo la carta del terzo e utilizzato tale metodo per pagare una rata; eccepisce che la rimozione dei metodi di pagamento è possibile solo dopo il saldo completo del debito, come previsto dal contratto, e che il consenso del terzo alla registrazione della carta rende legittimi gli addebiti successivi. Eccepisce infine che il descritto meccanismo non implica, come invece sostenuto dal ricorrente, la creazione di "garanti occulti", atteso che, in caso di default nei pagamenti, si potrebbe agire esclusivamente nei confronti del titolare dell'account, e non del titolare degli altri (eventuali) mezzi di pagamento ivi registrati. Chiede per ciò il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la condotta dell'intermediario resistente in relazione all'addebito di rate BNPL (*buy now pay later*) su una carta di credito intestata a un terzo, inizialmente inserita come metodo di pagamento occasionale.
2. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
3. Secondo il ricorrente la carta, intestata a un terzo e inserita fra i mezzi di pagamento con l'obiettivo di "coprire" una sola rata, sarebbe stata poi associata come mezzo di pagamento principale, senza possibilità di rimozione. Alla richiesta in tal senso, infatti, l'intermediario resistente avrebbe eccepito che la rimozione è condizionata al saldo di tutte le rate ancora dovute e che il ricorrente ha attivi diversi piani di BNPL. Il Collegio rileva che, in effetti, dagli estratti conto relativi alla carta del terzo, allegati al ricorso, emergono addebiti in favore dell'intermediario resistente nei mesi di luglio e agosto 2025, nonché il 1° settembre 2025.
4. Tuttavia, la domanda di rimozione dal profilo del ricorrente di tutti i mezzi di pagamento non intestati al ricorrente, e in particolare della carta *de quo*, ha già trovato integrale soddisfazione, perché quel mezzo di pagamento risulta esser stato rimosso su richiesta del terzo titolare il 2 settembre 2025, non risultano operazioni successive al 1° settembre 2025 e in corrispondenza del 4 settembre 2025 si evince il rimborso parziale della quota annuale della carta.
5. La domanda di «inibire futuri addebiti su metodi non intestati o privi di delega formalizzata» non merita accoglimento, perché il ricorrente nulla deduce in merito all'eventuale registrazione sull'account presso la resistente di metodi di pagamento, diversi dal precedente, allo stesso non intestati; secondo un consolidato orientamento dell'Arbitro, d'altra parte, «il procedimento dinanzi all'Arbitro Bancario e Finanziario, come quello dinanzi all'Autorità giudiziaria, presuppone la sussistenza di una controversia attuale, che possa fondare l'interesse ad agire del ricorrente (art. 100, cod. proc. civ.). In mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inaccoglibile per mancanza d'interesse ad agire in capo al ricorrente» (così questo Collegio, n. 2486/2020).
6. Anche la domanda di «adeguare le informative (in sede di onboarding e nelle schermate di aggiunta metodi) evidenziando in modo chiaro, specifico e comprensibile gli effetti operativi (vincoli, priorità di addebito, condizioni di rimozione), limitandone l'operatività a metodi intestati al cliente o a mezzi con delega documentata» non merita accoglimento, risolvendosi in una richiesta di natura consulenziale o di attività di vigilanza da parte dell'Arbitro, ritenuta inammissibile dai Collegi (*ex multis* ABF Milano, n. 7531/2025).
7. Con riferimento, infine, alla domanda volta all'accertamento «di non debenza e restituzione (o riaccredito/storno) in favore della titolare della carta [...] (ovvero del ricorrente, secondo riparto) di tutte le somme incamerate sulla carta successive alla transazione per la quale era stato prestato consenso occasionale, oltre a interessi e spese», il Collegio rileva da un lato che la carta è intestata esclusivamente a un soggetto che non è parte del presente procedimento, dall'altro che non è ammessa la sostituzione processuale dinanzi all'ABF (così ABF Palermo, n. 7605/2020 e ABF Milano, n. 5535/2014).
8. Le ulteriori domande, formulate solo in sede di repliche, non sono ammissibili: come è noto, infatti, secondo un orientamento ben consolidato e condiviso fra i Collegi territoriali dell'Arbitro, sono ammesse le repliche volte a ribadire e puntualizzare le rispettive posizioni delle parti, purché sia assicurato il rispetto del principio del contraddittorio; sono invece inammissibili le repliche finalizzate a introdurre domande nuove, in violazione del principio del contraddittorio.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE